



Comune di Carugate
Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER LA SALVAGUARDIA E LA FORMAZIONE DEL VERDE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26 giugno 2008

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 23 dicembre 2008

SOMMARIO

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1- <i>Oggetto</i>.....	3
Articolo 2 - Progetto di impianto vegetale	3
TITOLO II	4
INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ESISTENTI	4
Articolo 3 - <i>Potature</i>	4
Articolo 4 - <i>Abbattimenti</i>	4
Articolo 5 - Tutela degli alberi di pregio.....	5
Articolo 6 - <i>Sfalcio</i>	5
Articolo 7 - Norme tecniche da osservare in sede di occupazione	5
o in esecuzione di lavori sul suolo pubblico	5
TITOLO III.....	6
NUOVI IMPIANTI.....	6
Articolo 8 - Progettazioni stradali	6
Articolo 9 - Progettazione parcheggi.....	6
Articolo 10 - Barriere antirumore	6
TITOLO IV	7
SANZIONI.....	7
Articolo 11 - <i>Sanzioni</i>	7
Allegato 1 – Scelta della specie.....	8
Allegato 2 - Norme tecniche per l'esecuzione di lavori sul suolo e sottosuolo pubblico e tabella per la valutazione delle piante ornamentali.....	10

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la salvaguardia e la formazione del verde nel territorio comunale con orientamento verso l'utilizzo di essenze autoctone.
2. Sono esclusi dalla normativa i vivai e le colture da reddito.

Articolo 2 - Progetto di impianto vegetale

1. Nei casi previsti dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, qualora l'intervento oggetto del titolo abitativo comporti una modificazione degli impianti vegetali esistenti, e all'atto della presentazione di strumenti urbanistici attuativi, la pratica edilizia o urbanistica deve essere corredata da una tavola di sistemazione del verde – ambientale.
2. Il progetto edilizio deve essere correlato dell'impianto vegetale, a firma del tecnico abilitato, o di un agronomo o di un tecnico forestale, deve contenere:
 - a) l'organizzazione degli spazi, delle pertinenze, degli accessi e dei percorsi pedonali;
 - b) il progetto del nuovo impianto, in planimetria in scala minima di 1:200, con indicate le specie arboree ed arbustive da porre a dimora, nel rispetto dell'allegato 1, comprese le caratteristiche dimensionali.
3. Il progetto dell'impianto vegetale che concorre a formare lo strumento urbanistico attuativo, oltre al rispetto di quanto disposto al comma 2 deve contenere:
 - a) una carta ambientale dello stato di fatto degli aspetti vegetazionali o di altri aspetti significativi per la conoscenza della morfologia e delle caratteristiche idro-pedo-geologiche dei terreni.
4. Nelle zone produttive, escluse quelle agricole, le superfici scoperte devono essere alberate secondo un progetto che preveda, di norma come densità minima, una pianta d'alto fusto ogni 50 m² di superficie scoperta del lotto.
5. Il progetto deve essere eseguito nei tempi e secondo le prescrizioni dell'amministrazione comunale, che potrà disporre, altresì, che le opere, in tutto o

in parte, siano realizzate prima dell'intervento edilizio. La comunicazione del completamento dei lavori deve pervenire al comune entro i termini indicati nell'atto abilitativo.

6. La messa a dimora di piante del verde pubblico, o per nuove formazioni del verde, o la sostituzione di piante morte, deve avvenire preferibilmente nella stagione autunno-invernale.
7. La realizzazione di barriere vegetali e la formazione di siepi devono essere fatte preferibilmente con piante autoctone.

Titolo II

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ESISTENTI

Articolo 3 - Potature

1. Le potature eseguite su soggetti arborei posti a dimora sul suolo pubblico o privato devono essere eseguite nel rispetto delle norme tecniche contenute nell'allegato.
2. Le opere di potatura degli alberi si devono svolgere nella stagione autunno-invernale.
3. Qualora a causa di una errata potatura o capitozzatura si dovesse provocare la morte della pianta, trova applicazione l'articolo 4.

Articolo 4 - Abbattimenti

1. L'abbattimento delle alberature con diametro maggiore di cm 20 misurato all'altezza di m 1,30 da terra e con circonferenza maggiore di cm 60, fatta eccezione per gli interventi per la produzione industriale e per gli alberi da frutto, deve essere comunicata al Sindaco o suo delegato, e nella comunicazione vanno indicati i motivi della richiesta di abbattimento.
2. L'abbattimento delle alberature può essere eseguito dopo il nulla-osta da parte del Sindaco o suo delegato.
3. Le piante abbattute devono essere sostituite con esemplari a pronto effetto le cui dimensioni devono avere correlazione con le piante abbattute e vanno indicate nella comunicazione.

4. Il nuovo impianto deve avvenire nell' area interessata all'abbattimento; qualora ciò non sia possibile, la pianta sarà sistemata sul suolo pubblico a cura e spese del titolare dell'abbattimento.

Articolo 5 - Tutela degli alberi di pregio

1. Le piante che, a seguito di studi e rilevazioni, saranno considerate di elevato pregio naturalistico per le loro dimensioni, per la specie arborea e per particolari caratteristiche ambientali, saranno incluse in un elenco approvato dal Sindaco. Esse saranno soggette alla massima tutela e quindi non ne sarà consentito l'abbattimento.
2. L'elenco di cui al comma precedente, ed ogni variante di mano in mano si introduca, sono pubblicati all'albo pretorio del comune per tre mesi. La dichiarazione di pianta di elevato pregio naturalistico è comunicata ai proprietari o ai possessori o ai detentori a qualsiasi titolo.
3. Le potature possono essere eseguite solo per la eliminazione di parti secche ed instabili.
4. Deroghe alle disposizioni dei commi 1 e 4 sono concesse in caso di provata necessità per instabilità o per pericolo alla pubblica incolumità.

Articolo 6 - Sfalcio

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di aree incolte e/o in stato di abbandono, devono provvedere alla buona manutenzione agraria; lo sfalcio della vegetazione erbacea deve avvenire almeno due volte l'anno.

Articolo 7 - Norme tecniche da osservare in sede di occupazione o in esecuzione di lavori sul suolo pubblico

1. I soggetti autorizzati ad occupare gli spazi a verde pubblico e le aree in prossimità di piante (aree di proiezione al suolo della chioma), anche temporaneamente e coloro che vi eseguono lavori, devono osservare le norme tecniche contenute nell'allegato 2.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate previo parere del responsabile del servizio del verde pubblico.

Titolo III

NUOVI IMPIANTI

Articolo 8 - Progettazioni stradali

1. Le progettazioni stradali devono essere corredate, di norma , di un progetto esecutivo per l'impianto del verde.
2. Le alberature stradali di nuovo impianto devono essere provviste di:
 - a) impianto di irrigazione o presa idrica
 - b) tubi di aerazione
 - c) tubi di drenaggio
 - d) protezioni verticali ed orizzontali

Articolo 9 - Progettazione parcheggi

1. I progetti di parcheggi a raso devono essere corredate ,di norma, di un progetto esecutivo dell'impianto del verde che preveda un congruo ed adeguato numero di alberature d'alto fusto caducifolia a chioma espansa; la densità delle alberature non dovrà essere, di norma, inferiore ad una pianta ogni 80 m². La pavimentazione dovrà essere costituita di norma con materiale permeabile.

Articolo 10 - Barriere antirumore

1. Qualora sia necessaria la realizzazione di barriere antirumore, in zone ove lo spazio lo permette, è obbligatorio l'uso di rilevati o strutture in terra sottoposti a rinverdimento con specie vegetali di diverso sviluppo. In caso di impossibilità, si dovrà optare per manufatti in legno, calcestruzzo o altro materiale sempre opportunamente rinverditi. Su strade ad intenso traffico e nelle nuove edificazioni evidenziate come elementi di criticità dal piano di azionamento acustico va inserito nel progetto dell'impianto vegetale la realizzazione di barriere a tutela degli inquinamenti fonico e gassoso.

Titolo IV

SANZIONI

Articolo 11 - Sanzioni

1. L'inosservanza alle precedenti disposizioni, quando il fatto non è previsto da altre norme di legge o regolamenti, comporta una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 100 Euro ed un massimo di 1000 Euro; i criteri per la determinazione dell'importo della sanzione saranno stabiliti con ordinanza del sindaco secondo i principi fissati dalla legge n. 689 del 24.11.1981.

Allegato 1 – Scelta della specie

ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE AUTOCTONE O NATURALIZZATE

1.1 Latifoglie

Acacia dealbata	mimosa
Acer campestre	acero campestre
Acer platanoides	acero riccio
Acer pseudoplatanus	acero montano
Aesculus hippocastanum	ippocastano
Alnus glutina	ontano nero comune
Alnus cordata	ontano napoletano
Alnus incana	ontano bianco
Amelanchier ovalis	pero corvino
Buxus Sempervirens	bosso
Carpinus betulus	carpino bianco
Carpino orientalis	carpino orientale
Castanea sativa	castagno
Celtis australis	bagolaro
Cercis siliquastrum	albero di giuda
Corylus avellana	nocciolo
Cornus mas	corniolo
Cornus sanguinea	sanguinella
Cotynus coggygria	scotano
Crataegus monogyna	biancospino
Crataegus oxycantha	biancospino
Euonymus europaeus	berretta del prete, fusaggine
Euonymus verrucosus	fusaggine verrucosa
Ficus carica	fico
Fraxinus excelsior	frassino
Ornus	orniello
Ilex aquifolium	agrifoglio

Juglans regia	noce
Laburnum anagyroides	maggiociondolo
Magnolia soulangeana	magnolia
Laurus nobilis	alloro
Ligustrum vulgare	ligustro
Magnolia grandiflora	magnolia
Malus	meli
mespilus germanica	nespolo
Morus alba	gelso
Morus nigra	gelso nero
Ostrya carpinifolia	carpino nero
Populus Alba	pioppo bianco
Populus Tremula	pioppo tremulo
Populus Nigra	pioppo nero
Prunus Avium	ciliegio selvatico
Prunus Padus	ciliegio a grappoli
Pyracanta Coccinea	piracanta
Pyrus	peri
Quercus Petraea	rovere
Quercus pubescens	roverella
Quercus robur	farnia
Rhamnus catharticus	spin cervino
Salix caprea	Salici
Sorbus domestica	sorbo
Sorbus aria	sorbo montano
Sorbus aucuparia	sorbo degli uccellatori
Sorbus torminalis	sorbo selvatico
Tilia cordata	tiglio riccio
Tilia platyphyllos	tiglio nostrano
Thuja Orientalis	albero della vita
Ulmus glabra	olmo
Ulmus minor	olmo campestre
Viburnum lantana	viburno

Viburnum opulus	pallon di maggio
-----------------	------------------

1.2 Conifere

Cedrus atlantica	cedro dell'atlante
Cedrus deodora	cedro
Cedrus libani	cedro del libano
Cupressus sempervires	cipresso
Juniperus communis	ginepro comune
Taxus bassata	tasso

Gli interventi a sistemazione del verde previsti all'interno del centro urbano (piantagioni stradali, arredo dei giardini pubblici e privati, schermi visivi, ecc.) e nelle zone agricole (sistemazione di barriere frangivento, siepi riparali, ecc.) dovranno di massima usare piante autoctone o naturalizzate succitate in quanto quest' ultime consentono una migliore

Integrazione nel paesaggio, offrendo inoltre garanzie di un maggior adattamento ai terreni, all'andamento pluviometrico e una minor suscettibilità alle fitopatie; la piantagione di piante esotiche e varietà ornamentali è comunque sempre ammessa purché queste ultime contribuiscano all'arricchimento del quadro paesaggistico, integrando armonicamente le essenze arboree ed arbustive autoctone o naturalizzate; in ogni caso la scelta delle piante esotiche e delle diverse varietà ornamentali dovrà essere opportunamente valutata tenendo conto del loro adattamento alle condizioni climatiche e pedologiche della zona oggetto di intervento.

Allegato 2 - Norme tecniche per l'esecuzione di lavori sul suolo e sottosuolo pubblico e tabella per la valutazione delle piante ornamentali.

- a) Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno di norma essere realizzati ad una distanza inferiore a m 2,50 dal tronco delle alberature, salvo autorizzazioni specifiche.
- b) Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere imposte distanze superiori a m 2,50 o in alternativa l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubi, ecc.) in ogni caso non potranno essere

tagliate radici importanti superiori a cm 2 di diametro. Le radici, eventualmente danneggiate, dovranno essere trattate con prodotto specifico.

- c) Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione della rete dei sottoservizi va previsto lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta.
- d) Attorno alla pianta, al fine di consentire gli scambi gassosi e operazioni manutentive e conservative, sia sede di marciapiede che su piazzole o parcheggi, dovrà essere lasciata libera una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di m 2,0 x 2,0 per piante di grande sviluppo e m 1,5 x 1,5 per piante di medio o limitato sviluppo o comunque da definirsi per ogni caso particolare.
- e) E' assolutamente vietato addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o nelle aiuole , salvo autorizzazioni specifiche.
- f) la posa di impianti o strutture in soprasuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui alle lettere precedenti. Nel caso in cui non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in altro luogo dell'albero a cura e spese dell'ente richiedente con le tecnologie e le modalità prescritte) andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori. Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici (con particolare riguardo agli impianti di illuminazione) si dovrà considerare la presenza delle alberature e del relativo ingombro adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità di sviluppo dell'apparato aereo.
- g) Nell'installazione di manufatti (chioschi , edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto specificato sopra, non si potrà ledere l'apparato radicale e aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione di manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza.
- h) Nelle concessioni inserite in aree a verde, nelle immediate adiacenze o su parterre alberati (con speciale riguardo a quelle destinate a punti di vendita e ristoro), dovranno essere specificati gli obblighi relativi:
 - 1) alla salvaguardia delle piante, particolarmente in relazione alle fonti di calore ed allo scarico di lavaggio;
 - 2) alla pulizia dell'area circostante il punto di vendita da involucri e residui dei generi venduti . Non saranno ammessi la posa di pavimentazione impermeabile, di strutture e materiali alla base o contro le piante, l'infissione

di chiodi o appoggi, l'installazione di lampade e cavi sulle piante, l'imbragamento del tronco, la posa di vasi o altre strutture, nonché la chiusura di aree o parterre piantumati. In alcun caso devono essere impedito le verifiche sul tronco o sulla base dello stesso. La rimozione di tali strutture saranno comunque sempre a carico del titolare nel caso che interventi manutentivi lo richiedano.

- i) Le piante esistenti su aree che per periodi più o meno lunghi saranno sede di cantieri di lavoro, dovranno essere salvaguardate con protezioni idonee: recinzioni per le masse vegetali e corsetti per le piante isolate. Le recinzioni dovranno seguire la proiezione al suolo dei rami esterni ed essere alte almeno m 1,30 da terra. I corsetti dovranno essere pieni, distaccati dal tronco ed alti m 2,00. Le protezioni dovranno essere mantenute in buono stato durante tutta la durata dei lavori. Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi.
- l) Eventuali piante abbattute dovranno essere sostituite con esemplari che abbiano almeno la metà del diametro dell'albero tagliato o comunque non inferiore a 20 cm.
- m) La valutazione dei danni arrecati alle alberature verrà fatta sulla scorta della "Tabella per la valutazione delle piante ornamentali" per l'eventuale addebito all'impresa esecutrice dei lavori o l committente. La responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici) causata da lavori non autorizzati o comunque non concordati, rimane a carico dell'impresa esecutrice e/o del committente.
- n) Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità di ripristino entro 30 giorni dalla fine lavori. A garanzia di quanto sopra e per casi particolari potrà essere richiesto all'esecutore delle opere un congruo deposito cauzionale.

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI

-METODO DI CALCOLO-

Il valore dell'albero è ottenuto moltiplicando tra loro i quattro seguenti indici:

Indice secondo la specie e varietà (a)

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio degli alberi desunti dal listino prezzi delle piante ornamentali e da frutto pubblicato dall'Associazione Italiana dei Costruttori del Verde in vigore al momento del danno.

Il valore da prendere in considerazione è 1/10 del prezzo di vendita di un albero avente circonferenza del tronco a m 1,30 da terra di cm 10-12 per le latifoglie e altezza di m 1,50-1,75 per le conifere.

Indice secondo il valore estetico e le condizioni fitosanitarie (b)

Il valore è condizionato da un coefficiente variabile da 0, 2 a 10 in funzione della bellezza, della posizione ambientale (pianta isolata, in filare, gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria, ecc.

10 - pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare

9 - pianta sana, vigorosa in gruppi da 3 a 5 esemplari

8 - pianta sana, vigorosa in gruppo superiore a 5 o in filare

7 - pianta sana, di media vigoria, solitaria

6 - pianta sana, di media vigoria in gruppi da 3 a 5 esemplari

5 - pianta sana, di media vigoria in gruppo superiore a 5 o in filare

3 - pianta sana, poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria

2 - pianta sana, poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, malformata in gruppo o filare

0,5 - pianta senza vigore, ammalata

0,2 – pianta senza valore

Indice secondo la dislocazione della pianta (c)

Il valore della pianta è in funzione anche della dislocazione della stessa rispetto al territorio urbano. In pieno centro l'albero ha un valore maggiore che in periferia o in un parco esterno, il costo di un impianto e le successive cure manutentive sono più elevate che per zone esterne:

10 - centro città e aree vincolate

7 - periferia

5 - parchi

4 - zone rurali

Dimensioni (d)

La dimensione considerata dell'albero è data dalla circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo.

L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero.

Circonferenza 30 cm	Indice 1
Circonferenza 40 cm	Indice 1,5
Circonferenza 50 cm	Indice 2
Circonferenza 60 cm	Indice 3
Circonferenza 70 cm	Indice 4
Circonferenza 80 cm	Indice 5
Circonferenza 90 cm	Indice 7
Circonferenza 100 cm	Indice 9
Circonferenza 110 cm	Indice 10
Circonferenza 120 cm	Indice 11
Circonferenza 130 cm	Indice 13
Circonferenza 140 cm	Indice 14
Circonferenza 150 cm	Indice 15
Circonferenza 160 cm	Indice 16
Circonferenza 170 cm	Indice 17
Circonferenza 180 cm	Indice 18
Circonferenza 190 cm	Indice 19
Circonferenza 200 cm	Indice 20
Circonferenza 220 cm	Indice 21
Circonferenza 240 cm	Indice 22
Circonferenza 260 cm	Indice 23
Circonferenza 280 cm	Indice 24
Circonferenza 300 cm	Indice 25
Circonferenza 330 cm	Indice 26
Circonferenza 360 cm	Indice 28
Circonferenza 390 cm	Indice 29
Circonferenza 420 cm	Indice 31
Circonferenza 450 cm	Indice 33
Circonferenza 500 cm	Indice 35
Circonferenza 550 cm	Indice 38
Circonferenza 600 cm	Indice 40
Circonferenza 700 cm	Indice 45

$$\text{VALORE DELLA PIANTA} = a \times b \times c \times d$$

Valutazione dei danni causati alle piante.

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

a) Ferite al tronco o scortecciamento dello stesso

In tali casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza/circonferenza dello stesso:

Lesione in % circonferenza tronco	Indennità in % valore albero
Fino a 10	10
da 25 a 30	35
da 30 a 35	50
da 25 a 30	35
da 30 a 35	50
da 35 a 40	85
da 40 a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni cm. di altezza della ferita. In detta valutazione è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali, se estesa, compromette in tempi più o meno brevi la vita stessa della pianta anche per l'insorgere di attacchi fungini.

b) Danni arrecati alla chioma dell'albero

Per determinare il danno arrecato alla chioma di un albero, occorre tener conto del suo volume prima del danneggiamento e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto a).

E' da tenere in considerazione anche del costo degli interventi resi necessari per riequilibrare la chioma o per ridurre il danno (riformazione, tagli, ecc.)

c) Danni arrecati all'apparato radicale con scavi

Il danno è proporzionale alla vicinanza e alle dimensioni dello scavo, al taglio delle radici, alle necessità di intervento di alleggerimento della chioma per evitare cadute, con riferimento percentuale al valore della pianta.